

**PROVINCIA DI SAVONA**

Settore Direzione Generale  
Servizio Procedimenti Concertativi



ALLEGATI: n. 3

**Oggetto: COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.L. di Via Stalingrado, 25. Conferenza di servizi.**

**Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.L.**

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI REFERENTE INTERMEDIA**

Sede	Data	Ora inizio
PROVINCIA DI SAVONA Via Sormano, 12 Ridotto Sala Consiliare, I Piano	09/02/2016	9:45

Amministrazione indicente	Data e numero nota convocazione
Provincia di Savona Servizio Procedimenti Concertativi	prot. n. 4798 del 03/02/2016

**PREMESSO:**

- che in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015 la ditta Italiana Coke S.r.L. ha presentato istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, acquisita la protocollo generale in data 25/05/2015 al n. 35461;
- che il Dipartimento Provinciale ARPAL è stato incaricato, come da comunicazione in data 11/06/2015 prot. n. 39033, dello svolgimento dell'istruttoria tecnica del riesame di che trattasi;


3. che il Servizio Autorizzazioni Ambientali del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente ha trasmesso in data 15/06/2015 con nota acquisita al prot. n. 39674 del 16/06/2015 al Servizio Procedimenti Concertativi l'istanza in oggetto, unitamente alla documentazione tecnica, al fine di procedere con l'avvio del procedimento e, di conseguenza, convocare la Conferenza di servizi;
4. che, con nota in data 24/09/2015 prot. n. 59654:
  - è stato comunicato al proponente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento, invitando la medesima ditta a provvedere al versamento delle spese istruttorie, per l'importo desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 782/2009;
  - è stata individuata l'arch. Maria Grazia D'Angelo quale responsabile del procedimento in relazione all'iter procedurale ed il Signor Marco Correggiari quale responsabile del procedimento per quanto concerne gli aspetti ambientali;
5. che, per quanto disposto dall'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, l'annuncio avente oggetto "COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.L. di Via Stalingrado, 25. Conferenza di servizi. Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.L. Pubblicazione ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006." è stato pubblicato sul sito web di questa Provincia a partire dal giorno 14/10/2015 e fino al giorno 12/11/2015.

#### **CONSIDERATO:**

1. che il Dirigente del Settore Provinciale Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente con nota del 13/11/2015 prot. n. 69116 (allegato C al verbale della riunione di Conferenza di servizi referente del 27/11/2015) aveva richiesto alla Regione Liguria chiarimenti in merito alle disposizioni recentemente introdotte con la L.R. n. 12 del 7/4/2015 alla L.R. 38/1998 - articolo 2, comma 4bis - in esito al processo di revisione (con valenza di rinnovo) dell'autorizzazione in corso;
2. che la Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale, si è espressa con nota in data 23/11/2015 prot. n. PG/2015/0206312 (allegato D al verbale della riunione di Conferenza di servizi referente del 27/11/2015), esprimendo che tale attività rientra nei disposti della L.R. 38/98 ed è da sottoporre a procedura di verifica screening;
3. che durante la sopra citata riunione del 27/11/2015 la Conferenza di servizi ha preso atto di quanto evidenziato dalla Regione Liguria con la sopra richiamata nota PG/2015/0206312 determinando all'unanimità di sospendere i termini del presente procedimento al fine di procedere per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e ss. mm. ed ii., restando in attesa della pronuncia regionale e stabilendo in via provvisoria una riunione di Conferenza di servizi intermedia per il giorno martedì 26 gennaio 2016;
4. che il verbale della riunione di Conferenza di servizi referente è stato trasmesso con nota prot. n. 71932 del 30/11/2015.

#### **DATO ATTO:**

1. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona con nota prot. n. 63670 del 15/10/2015 aveva convocato per il giorno 29/10/2015 la Conferenza di servizi referente



e che con nota prot. n. 64218 del 19/10/2015 è stata posticipata al 27/11/2015, invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente e che - contestualmente alla convocazione di tale riunione - era stata resa disponibile la documentazione tecnica sul server della Provincia;


2. che durante la riunione di Conferenza di servizi referente:

- il proponente ed i progettisti hanno illustrato l'istanza oggetto del presente procedimento, volta ad ottenere, ai sensi D.Lgs. 152/2006 il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n 2010/236 del 15/01/2010, dichiarando di adottare già le misure conformi alle conclusioni sulle BAT, come riportato nella Relazione allegata alla domanda di riesame;
- a fronte dell'incarico affidato al Dipartimento Provinciale ARPAL, come da sopra citata comunicazione in data 11/06/2015 prot. n. 39033, dello svolgimento dell'istruttoria tecnica dell'istanza di riesame di che trattasi, l'ARPAL medesima ha predisposto una prima Relazione Istruttoria, che viene consegnata in copia agli enti partecipanti ed alla ditta richiedente, nonché allegata al verbale della Conferenza medesima ed individuata quale allegato E;
- la Provincia di Savona, Servizio Procedimenti Concertativi, ha preso atto che la documentazione presentata dall'azienda riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali;
- la Provincia di Savona, Servizio Autorizzazioni Ambientali ha preso atto di quanto affermato dalla ditta in relazione alle conclusioni sulle BAT ed ha invitato in ogni caso l'azienda ad approfondire le verifiche e, ove necessario, procedere con gli eventuali adeguamenti entro il marzo 2016 precisando che sotto il profilo formale gli eventuali adeguamenti stessi potranno essere gestiti come "*modifiche non sostanziali*" sul presupposto che un eventuale adeguamento costituirà un miglioramento della situazione in essere.

Avendo fornito all'azienda le indicazioni e precisazioni di ARPAL, l'azienda parallelamente alla procedura di screening potrà procedere nella presentazione delle integrazioni/chiarimenti richiesti da ARPAL stessa.

Resta inteso che fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, fatte salve eventuali modifiche di adeguamento che verranno comunicate ed assentite.

- il Comune di Cairo Montenotte a seguito della comunicazione della Regione Liguria, resta in attesa delle risultanze dello screening previsto dalla L.R. 38/1998 e prende atto delle osservazioni di ARPAL al cui interno contengono indicazioni in merito al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino, già oggetto di precedenti richieste da parte del Comune;
  - la A.S.L. n. 2 Dipartimento di Prevenzione ha espresso le proprie valutazioni con nota in data 26/11/2015 prot. n. 111124 (allegato F al verbale)
  - il Dip.to Provinciale A.R.P.A.L. ha illustrato i contenuti della sopra richiamata "Prima relazione istruttoria" depositata in data odierna (allegato E al verbale);
3. che il Gruppo Movimento 5 Stelle aveva comunicato - con mail in data 26/11/2015 acquisita in pari data al prot. n. 71499 (allegato A al verbale della conferenza di servizi referente) - che il proprio Consigliere Regionale Andrea Melis intendeva partecipare quale uditore alla riunione di Conferenza di servizi del 27/11/2015 e che la Conferenza di servizi, all'unanimità, non aveva rilevato motivi ostativi alla partecipazione del Consigliere Regionale.



**DATO ATTO, altresì:**


1. che sono pervenute fuori dai termini di pubblicazione previsti dalla legge le seguenti osservazioni - trasmesse in data 15/12/2015 con nota prot. n. 74672 - formulate:
  - dal Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Melis ed acquisite al protocollo n. 71742 del 27/11/2015;
  - dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle Comm. Ambiente Camera dei Deputati e i colleghi deputati del Movimento 5 Stelle Mirko Busto, Alberto Zolezzi, Matteo Mantero e Simone Valente ed assunte in data 27/11/2015 al protocollo n. 71751;
2. che il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Melis con e-mail del 20/01/2016, assunta in data 21/01/2015 al prot. n. 2729 ha chiesto copia del Verbale della riunione di Conferenza di servizi referente tenutasi il 27/11/2015;
3. che il Verbale della riunione di Conferenza di servizi referente è stato trasmesso al Consigliere Regionale Andrea Melis con nota prot. n. 2738 del 21/01/2016.

**ATTESO:**

- che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, come stabilito all'unanimità dalla Conferenza di servizi referente, con nota prot. n. 2333 del 19/01/2016 ha convocato una Conferenza di servizi referente intermedia per il giorno 26/01/2016, invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente;
- che il verbale della riunione di Conferenza di servizi referente intermedia del 26/01/2016 è stato trasmesso con nota prot. n. 3557 del 27/01/2016;
- che durante la sopra citata riunione in seduta referente intermedia la Conferenza di servizi, all'unanimità:
  - ha concordato di istituire un Tavolo tecnico parallelo alla Conferenza di servizi che sarà attivato a seguito di trasmissione delle documentazioni richieste con la nota ARPAL allegata al verbale della Conferenza referente (lettere A e B e punti dal n. 1 al n.31 indicati nella nota medesima), Tavolo tecnico al quale potranno partecipare tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza, che saranno opportunamente convocati con preavviso di posta elettronica da parte degli Uffici Provinciali;
  - ha ritenuto opportuno che Provincia inoltrasse a Regione una richiesta di chiarimento in modo univoco sull'assoggettabilità alla procedura di screening – VIA ai sensi della L.R. n. 38/1998;
  - ha determinato di stabilire in via provvisoria un'ulteriore riunione di Conferenza di servizi intermedia per il giorno martedì 9 febbraio 2016 alle ore 9:30, al fine di acquisire i chiarimenti regionali come sopra indicato;
- che la Provincia di Savona, con nota prot. n. 3417 in data 27/01/2016, trasmessa per conoscenza agli Enti invitati, nonché al proponente, ha inoltrato richiesta di chiarimenti alla Regione Liguria.

**CONSIDERATO, inoltre:**

- che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, come stabilito all'unanimità dalla Conferenza di servizi referente intermedia, con nota prot. n. 4798 del 03/02/2016 ha convocato per la data odierna una seconda Conferenza di servizi referente intermedia, invitando a partecipare alla riunione le seguenti Amministrazioni pubbliche



competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente:

- Regione Liguria Dipartimento Ambiente: ASSENTE
  - Provincia di Savona, Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente, Servizio Autorizzazioni Ambientali: PRESENTE
  - Comune di Cairo Montenotte: PRESENTE
  - A.S.L. n. 2 Dipartimento di Prevenzione: ASSENTE
  - Dip.to Provinciale A.R.P.A.L.: PRESENTE
  - Ditta Italiana Coke S.r.L.: PRESENTE
- che la Regione Liguria, Settore Valutazione Impatto Ambientale ha riscontrato la richiesta della Provincia prot. n. 3417 del 27/01/2016 con la nota prot. n. PG/2016/0023434 del 5/2/2016 acquisita in pari data al prot. n. 5385- che sia allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (**allegato A**) - si è espressa come di seguito integralmente riportato: *“In riferimento alla nota assunta al protocollo della Regione Liguria con il n. PG/2016/16909 del 28/01/2016, contenente un inequivocabile chiarimento in ordine alla natura giuridica del procedimento di riesame avviato da codesta amministrazione su istanza di Italiana Coke, non si può che convenire circa il carattere di rinnovo che lo stesso implica per cui, sulla base della vigente normativa regionale, l'impianto in questione deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA.”*

#### CONSTATATE

- le assenze, come sopra indicato;
- le presenze, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze (**allegato B**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed accettazione di quanto ivi contenuto.

#### VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità delle convocazioni.

#### NOMINATI

**PRESIDENTE DELLA RIUNIONE:** Provincia di Savona, Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente: Marco Correggiari

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE:** Provincia di Savona, Servizio Procedimenti Concertativi: arch. Maria Grazia D'Angelo

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti che costituisce oggetto dell'odierna riunione, ai sensi

- dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 *“Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”*;

e ll. ss. mm. ed ii.

proseguire i lavori relativi all'istanza presentata in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015 dalla ditta Italiana Coke S.r.L. volta al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 ed acquisita la protocollo generale in data 25/05/2015 al n. 35461.

Il Segretario rammenta che:

- per quanto disposto dalla legge 241/1990 e ss. mm. ed ii. e, segnatamente, dai commi 6 e 7 dall'art. 14-ter, che ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa e si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- ai sensi dall'art. 14-quater della L. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla presente Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante i lavori della presente Conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza in argomento e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Il Presidente rammenta quali Enti sono stati invitati alla presente riunione di Conferenza di servizi intermedia ed illustra la nota della Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale prot. n. PG/2016/0023434 del 5/2/2016 acquisita in data 05/02/2016 al prot. n. 5385 (allegato A) che viene consegnata in copia ai presenti.

Inoltre si acquisisce in data odierna agli atti della Conferenza la "Prima relazione di chiarimento ed integrazione" presentata dalla ditta ITALIANA COKE ed acquisita in data odierna al prot. n. 5803, che si allega al presente verbale (allegato C).

Si apre quindi la discussione ed il Presidente invita i partecipanti alle espressioni di competenza che si riassumono come di seguito riportato.

Ditta Italiana Coke: la ditta apprende oggi del nuovo intendimento regionale, difforme da quello precedentemente manifestato, e si riserva di approfondirne i contenuti e l'eventuale impugnativa, ove condiviso dall'odierna conferenza.

Gli enti convenuti prendono atto di quanto espresso dalla Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale con la nota prot. n. PG/2016/0023434 del 5/2/2016.

### **TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA**

la Conferenza di servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina, all'unanimità.

## PRENDE ATTO

di quanto espresso dalla Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale prot. n. PG/2016/0023434 del 5/2/2016 acquisita in data 05/02/2016 al prot. n. 5385 e pertanto

## DETERMINA

di dover sospendere i termini del presente procedimento affinché si proceda per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e ss. mm. ed ii., restando in attesa della pronuncia regionale.

La Società proponente collaborativamente si impegna a comunicare entro 45 giorni le proprie decisioni circa la statuizione odierna.

Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso dalla Provincia di Savona a tutti gli enti/soggetti convocati.

Alle ore 10:35, previa lettura ed accettazione del presente verbale, si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 9 febbraio 2016


**IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE**

*Marco Correggiari*

Handwritten signature of Marco Correggiari in black ink, written over a horizontal line.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**


*Maria Grazia D'Angelo*

Handwritten signature of Maria Grazia D'Angelo in black ink, written over a horizontal line.





*ALLEGATO A*



**REGIONE LIGURIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE**

Genova, *7/2/2016*  
Prot. n. *10/2016/2016/4*  
Allegati: -

**SETTORE: Valutazione Impatto Ambientale**

**n. rif. Assogg. 9015**  
*Class./Fasc. 2016/G13.17.3/2*

Oggetto: Riesame AIA Italiana Coke  
(n. 2010/236 del 15/10/2010).

Alla Provincia di Savona  
Servizio Autorizzazioni  
Ambientali  
protocollo@pec.provincia.savon  
a.it

**INVIO PEC**

Al Comune di Cairo Montenotte  
(SV)  
posta@comunecairo.legalmail.it

All'ARPAL Dipartimento di  
Savona  
arpal@pec.arpal.gov.it

Alla ASL 2  
protocollo@pec.asl2.liguria.it

In riferimento alla nota assunta al protocollo della Regione Liguria con il n. PG/2016/16909 del 28 gennaio 2016, contenente un inequivocabile chiarimento in ordine alla natura giuridica del procedimento di riesame avviato da codesta amministrazione su istanza di Italiana Coke, non si può che convenire circa il carattere di rinnovo che lo stesso implica per cui, sulla base della vigente normativa regionale, l'impianto in questione deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Nicola Poggi

NP/fl



**PROVINCIA DI SAVONA**

Settore Direzione Generale  
Servizio Procedimenti Concertativi

**SCHEDA REGISTRAZIONE PRESENZE**






<b>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</b>	Riunione del 09/02/2016	
	Preliminare	Referente
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Intermedia	Deliberante/Decisoria
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OGGETTO: COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.l. di Via Stalingrado, 25. Conferenza di servizi.  
Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.l.

Enti, Amministrazioni e soggetti invitati	Cognome e nome	Qualifica	Delega	FIRMA
ARRPAL	RETTI HANWELFA	CON.TEC.PROF		<i>Hanwela Retti</i>
ARRPAL	ZIOTTINI RICCARDO	R.U.O. TRIBUTORI	SI Altopese	<i>Riccardo Ziotini</i>
ARRPAL	PESCECCHIO MASSIMILIANO	CIP		<i>Massimiliano Pescechio</i>
COMUNE CAIRO N.	POGGIO ALBERTO	AS. RE. AMBIENT.		<i>Alberto Poggio</i>
"	FERRARO CARLO	Fur...		<i>Carlo Ferraro</i>
ITALIANA COKE S.r.l.	BRUNI GIACCARLO	REF. IPPE		<i>Giaccarlo Bruni</i>
"	GILOMINI CLAUDIO	DIR/STA		<i>Claudio Gilomini</i>
ITALIANA COKE S.r.l.	PAOLO AGGERO	CONS. LEGAL		<i>Paolo Aggero</i>
"	GIOVANNI GIANAZZA	ADD. SERV. ECON.		<i>Giovanni Gianazza</i>



ALLEGATO "B"

Enti, Amministrazioni e soggetti invitati	Cognome e nome	Qualifica	Delega	FIRMA
PROVINCIA DI SAVONA	MARCO CORREGGIANI	FUNZ		
PROVINCIA DI SAVONA	GIARDO STOFANA	ST. TULLO		
PROVINCIA DI SAVONA	MARIA GRAZIA DANESKO	PERITICO		



## ATTO DI DELEGA

### Il Direttore del Dipartimento

Vista la L.R. 4 agosto 2006 n. 20 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, gestione e controllo in capo ambientale"

Visto e richiamato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con proprio Decreto n. 83 del 16 maggio 2014;

Visti e richiamati gli art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2 del 19/01/2015 avente per oggetto: "Legge 241/1990 (artt 14 e seguenti) – Partecipazione alle Conferenze dei Servizi. Determinazioni conseguenti" il quale stabilisce quanto segue:

P.to b) - " Il Direttore di Dipartimento, salvo formale delega ad altro Dirigente o Dipendente del Dipartimento stesso competente nella materia in discussione, partecipa alle conferenze di servizi convocate a livello locale (Regione, Comuni, Province, altri enti o soggetti)";


P.to c) - "I Rappresentanti così individuati esprimono in modo vincolante la volontà dell'Agenzia su tutte le questioni di competenza della stessa";

P.to d) - "Il Rappresentante dell'Agenzia può presenziare alle Conferenze dei Servizi anche assieme ad altri dipendenti in funzione di ausilio e collaborazione"

Pertanto, vista la convocazione di partecipazione alla Conferenza dei Servizi avente per oggetto: "**Riesame A.I.A. Italiana Coke: c.d.s. intermedia**" che avrà luogo in **SAVONA** in data **09/02/2016** pervenuta da parte di **PROVINCIA di SAVONA** in data **03/02/2016** n. prot. **2832**

### DELEGA

a parteciparvi il dott. ing. Pietro Zaottini, Responsabile dell' U.O. Territorio del Dipartimento ARPAL di Savona.

Il Direttore del Dipartimento  
  
(Ing. Giovanni Agnese)





**ALEGATO C'**

Conformemente agli accordi intercorsi nello svolgimento della Conferenza dei Servizi Intermedia per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento Italiana Coke di Cairo Montenotte (SV) dello scorso 26 gennaio 2016, si trasmette in allegato la prima Relazione di chiarimenti e integrazione in risposta alla "Prima Relazione istruttoria" redatta da ARPAL e allegata al verbale della Conferenza dei Servizi referente del 27/11/2015,

In attesa della convocazione del tavolo tecnico concordato nel corso della Conferenza Intermedia, si porgono distinti saluti

G. Bruni

Referente IPPC

Italiana Coke

PROVINCIA di SAVONA  
PEC  
Prot. n. 5803 data 09 FEB. 2016



**Oggetto:** Trasmissione "Prima relazione di chiarimenti e integrazioni al documento tecnico di riesame AIA Italiana Coke

**Mittente:** "direzione\italianacoke\@pec\.it" <direzione.italianacoke@pec.it>

**Data:** 08/02/2016 14:30

**A:** "Arpal " <arpal@pec.arpal.gov.it>, "Provincia Savona " <protocollo@pec.provincia.savona.it>

**CC:** "busdraghi " <massimo.busdraghi@italianacoke.it>, "Giancarlo Bruni " <giancarlo.bruni@italianacoke.it>, "giromini " <claudio.giromini@italianacoke.it>, giovanni.ghiazza@italianacoke.it

Conferentemente agli accordi intercorsi nello svolgimento della Conferenza dei Servizi Intermedia per il riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale e dello stabilimento Italiana Coke di Girominotenne (SV) dello scorso 26 gennaio 2016, si trasmette in allegato la prima Relazione di chiarimenti e integrazioni in risposta alla "Prima Relazione istruttoria" redatta da ARPALe allegata al verbale della Conferenza dei Servizi referente del 27/11/2015,

In attesa della convocazione del tavolo tecnico concordato nel corso della Conferenza Intermedia,

si porgono distinti saluti


G Bruni

Referente IPPC

Italiana Coke

—Allegati:—

allegato 1 relazione integrativa 5_2_16 punti 2-3-4.pdf	102 KB
allegato 2 relazione integrativa 5_2_16 chiarimenti SP3 e SP2c.pdf	85,8 KB
allegato 3 relazione integrativa 5_2_16 chiarimenti schede SFa e SP1.pdf	121 KB
Documentazione chiarimenti e informazioni AIA 5 febbraio 2016.pdf	292 KB



**Società Italiana Coke S.r.l.**

**Istruttoria Tecnica per il procedimento di Riesame  
della  
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 236 del 15/01/2010  
relativa allo  
stabilimento con sede nel Comune di Cairo Montenotte (SV).**

**PRIMA RELAZIONE DI CHIARIMENTO ED INTEGRAZIONE**

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>PUNTO A.</b> .....	4
<b>PUNTO B.</b> .....	4
<b>PUNTO 1.</b> .....	5
<b>PUNTO 2 – 3 - 4.</b> .....	5
<b>PUNTO 5.</b> .....	6
<b>PUNTO 6.</b> .....	6
<b>PUNTO 7.</b> .....	6
<b>PUNTO 8.</b> .....	7
<b>PUNTO 9.</b> .....	8
<b>PUNTO 10.</b> .....	8
<b>PUNTO 11.</b> .....	8
<b>PUNTO 12.</b> .....	8
<b>PUNTO 13.</b> .....	9
<b>PUNTO 14.</b> .....	10
<b>PUNTO 15.</b> .....	10
<b>PUNTO 16.</b> .....	11
<b>PUNTI 17 E 30.</b> .....	12
<b>PUNTO 18.</b> .....	12
<b>PUNTI 19-20-22-23-24. ALTEZZE DEI CAMINI</b> .....	13
<b>PUNTI 20 – 21 – 23 - 25. PORTATE EMISSIONI CONVOGATE IN ARIA.</b> .....	13
<b>PUNTI 26-28.</b> .....	14
<b>PUNTI 27-29.</b> .....	15
<b>PUNTO 31.</b> .....	15

### ALLEGATI

**Allegato 1** Integrazione Capitolo 2 Relazione Tecnica del 22/05/2015

**Allegato 2** Chiarimenti scarichi parziali SP3 e SP2c).

**Allegato 3** Schede scarico SFA e scarico parziale SP1.

## PREMESSA

In data 27.11.2015 si è tenuta la prima riunione di Conferenza di Servizi in sede referente per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a Italiana Coke con provvedimento n. 236/2010 dalla Provincia di Savona alla cokeria di S. Giuseppe di Cairo. Nella circostanza, ARPAL – in qualità sia di soggetto incaricato del controllo circa il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, sia di organo delegato dall'autorità competente all'esecuzione dell'istruttoria tecnica per il riesame – ha presentato una “prima relazione istruttoria”, fondata sui principi tecnico-ambientali connessi alla normativa cogente in materia.

Durante la riunione, l'Amministrazione provinciale indicente la Conferenza ha sospeso il procedimento di riesame dell'autorizzazione, per ragioni estranee al merito dell'istruttoria tecnica (cd ancora in via di approfondimento), con possibilità per Italiana Coke, nelle more del riavvio dell'iter, di presentare integrazioni o chiarimenti in ordine ai contenuti della citata relazione.

In data 26.1.2016 si è tenuta una nuova seduta di Conferenza di Servizi referente intermedia, nel corso della quale si è concordato, dietro proposta di Italiana Coke, di istituire un “tavolo tecnico” allo scopo di esaminare congiuntamente i rilievi e le considerazioni sviluppate da ARPAL e affrontare in modo diretto le varie delucidazioni e gli approfondimenti tecnici necessari allo svolgimento dell'istruttoria.

Come richiesto nella circostanza da ARPAL, di seguito s'intende fornire un riscontro documentale preliminare su alcuni degli argomenti per i quali, nella suddetta prima relazione istruttoria, è stata evidenziata la necessità di chiarimenti o integrazioni. Ulteriori elementi informativi, specialmente laddove non si sia potuto o non si sia riusciti a interpretare le esigenze effettive sottese alle richieste formulate, potranno essere certamente resi nell'ambito del “tavolo tecnico” appositamente istituito.

La presente relazione non ha quindi la pretesa di esaurire la disamina dei punti trattati, quanto piuttosto di costituire una base di riferimento aggiuntiva di ordine tecnico, utile alla definizione del previsto riesame dell'autorizzazione.

Per maggior chiarezza, le integrazioni e i chiarimenti sono presentati seguendo l'ordine delle richieste pervenute e la numerazione per punti utilizzata nella “prima relazione istruttoria”, salvo in alcuni casi dove, per comodità d'esposizione, si presenta un'unica disamina per più richieste omogenee nei contenuti, ancorché si tratti di temi oggetto di punti distinti della relazione che si riscontra..

Si è preferito, in generale, rispondere direttamente ai quesiti presentati, evitando, per il momento, di rieditare con correzioni più o meno estese i vari paragrafi delle relazione tecnica allegata alla domanda di riesame dell'a.i.a. (nel seguito anche solo “relazione tecnica”), proponendo documenti integrativi solo quando ciò sia effettivamente di ausilio per l'obiettivo di chiarificazione degli argomenti trattati.

## **PUNTO A.**

*Esiti dell'applicazione delle disposizioni previste dal DM n. 272/2014*

Nel par. 4.7 della relazione tecnica, è stata esaminata la concreta posizione del gestore in rapporto alle disposizioni di cui all'art. 22 della direttiva IED-IPPC, trasposto nell'ordinamento nazionale con il comma 9-5<sup>tes</sup> dell'art. 29-6<sup>tes</sup> del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 46/2014, di cui il D.M. 272/2014 costituisce il regolamento attuativo generale.

Nel caso particolare si è evidenziato come i requisiti fondamentali della disposizione in esame risultino già soddisfatti dal gestore; infatti, in sintesi:

- le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del sito, ai fini del raffronto con la situazione al momento della cessazione definitiva dell'attività, sono già state acquisite, elaborate e documentate ai fini della procedura amministrativa finalizzata alle misure di contenimento e controllo dello stato di contaminazione dovuto all'attività passata svolta sul sito medesimo;

- sono stati messe in atto e vengono portate avanti, integrandole con il proseguimento dell'attività produttiva, le misure tecniche e operative giudicate necessarie per tenere sotto controllo e ridurre i rischi connessi alla contaminazione passata riscontrata nel sito, nonché sono già programmate e attuate periodicamente attività di monitoraggio ambientale opportune;

- non essendo variata l'attività produttiva svolta sul sito, le sostanze pericolose significative ai fini della contaminazione sono sempre quelle già ricercate, valutate e tenute sotto controllo.

Pertanto, si è concluso che sono già disponibili le informazioni necessarie alla gestione dello stato di contaminazione del sito al momento della chiusura dell'attività conformemente agli obiettivi della normativa IPPC e le misure già in atto ai fini del controllo della contaminazione passate consentono di escludere un aggravio del relativo rischio nel proseguimento dell'attività.

Con riferimento alla richiesta specifica, quindi, nella relazione tecnica si è evidenziato come le disposizioni introdotte dal D.M. 272/2014 trovino già adeguato riscontro all'interno della documentazione e degli atti inerenti il procedimento relativo al progetto di messa in sicurezza operativa del sito ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto 152/2006 e ss.mm.ii., fatti salvi eventuali aspetti di dettaglio che potranno essere esaminati nell'ambito del "tavolo tecnico", a cui è destinato il presente documento.

## **PUNTO B.**

*Valutazioni in merito all'applicazione del D. Lgs. 216/2006 in materia di emissioni dirette di gas serra.*

Il d.lgs. 216/2006 è stato abrogato e sostituito dal d.lgs. 30/2013; entrambi costituiscono recepimento della disciplina unionale relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'UE; tale meccanismo (*emission trading*) è stato introdotto con la



## ■ • Italiana Coke

direttiva 2003/87/CE allo scopo di contribuire alla riduzione delle suddette emissioni in risposta all'adesione dell'Unione ai protocolli internazionali sul cambiamento climatico.

A seguito della istanza specifica ai sensi dell'allora D.L. 273/2004, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministero delle Attività Produttive con DEC/RAS/2179/2004 del 28/12/2004 hanno rilasciato a Italiana Coke l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra nelle proprie attività svolte nello stabilimento industriale di S. Giuseppe di Cairo, che rientrano tra quelle soggette alla disciplina in esame (l'autorizzazione è riportata n. 94 dell'elenco allegato al decreto).

Il gestore adempie regolarmente agli articolati obblighi relativi al meccanismo dell'*emission trading* in applicazione delle disposizioni della corrispondente normativa, obblighi consistenti in sintesi nel monitoraggio, nella verifica di parte terza, nella comunicazione delle emissioni e nella restituzione al Ministero delle quote assegnate.

### **PUNTO 1.**

*Il valore di superficie totale riportato a pag. 9 (253207 mq) è diverso da quello riportato a pag. 10 del par. 1.2.1 (240000 mq).*

La differenza tra i due valori indicati deriva dal fatto che il dato di 253,207 m<sup>2</sup> rappresenta l'estensione complessiva del terreno di proprietà di Italiana Coke pertinente al sito industriale di via Stalingrado 25, Cairo Montenotte, ed è quindi comprensivo delle aree di proprietà esterne circostanti al perimetro dello stabilimento.

Al contrario, il valore di 240,000 m<sup>2</sup> (24 ha) è relativo alle sole superfici ricadenti entro il muro di cinta dello stabilimento.

### **PUNTO 2 - 3 - 4.**

*2. L'elenco delle variazioni per modifiche sostanziali e non dell'AIA di cui alla tabella 2.1 dell'omonimo paragrafo è incompleto (ad esempio mancano il P.D. n. 4975 del 20/08/2012, il P.D. n. 4121 del 09/07/2013 etc.).*

*3. L'elenco degli interventi di adeguamento, integrazione o miglioramento a fronte di prescrizioni di cui alla tabella 2.2 dell'omonimo paragrafo è incompleto (ad esempio manca l'installazione del c.d. "transfer car" prevista al par. 2.2 dell'allegato D all'AIA etc.).*

*4. L'elenco degli interventi correttivi a fronte di risultanze dei controlli ambientali e successive diffide dell'autorità competente di cui alla tab. 2.3 dell'omonimo paragrafo è incompleto.*

L'insieme degli atti che sono conseguiti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento industriale Italiana Coke è piuttosto articolato; si è comunque colta l'occasione per fare il punto anche su tale aspetto formale e in **allegato 3** alla presente relazione si presentano elenchi più dettagliati riguardanti tali provvedimenti relativi a modifiche, adeguamenti, miglioramenti, integrazioni e interventi correttivi apportati all'esercizio dell'installazione IPPC. Nella speranza di aver esaurito il novero degli atti pertinenti.

## **PUNTO 5.**

*Il valore della capacità produttiva annua massima di coke prodotto è riportato nella tabella di cui al par. 3.1.2 non è congruente con il valore riportato nello stesso paragrafo e relativo alla capacità massima giornaliera. Inoltre il valore riportato a pag. 22 relativo alla produzione giornaliera attuale di coke è diverso da quello riportato a pag. 45 (1150 t contro 1080 t).*

Il valore da tenere in considerazione è quello riportato nel testo del paragrafo richiamato, corrispondente a quanto già prescritto per finalità ambientali anche dall'autorizzazione vigente.

La prima riga della tabella, pur senza alcun significato ai fini delle valutazioni ambientali, riporta, sotto l'equivoca dicitura di "potenzialità massima", i dati della produzione annuale massima riscontrata negli ultimi 10 anni di esercizio, corrispondenti ad un assetto produttivo di 102 operazioni al giorno.

I dati di produzione giornaliera fanno ovviamente riferimento ad uno specifico assetto produttivo che può essere quello medio previsionale o quello predisposto effettivamente nel periodo di stesura della relazione (da qui la differenza dei valori rilevata nella relazione tecnica). Ad es., a dicembre 2015 con un assetto a 80 operazioni al giorno il dato in questione si attestava sulle 1050 tonnellate di coke.

Se ai fini dell'istruttoria il dato giornaliero di produzione assume una diversa finalità rispetto a quella meramente ricognitiva, è opportuno concordare un criterio per formularlo opportunamente in funzione delle esigenze specifiche.

## **PUNTO 6.**

*Non è indicato il luogo per l'eventuale stoccaggio del coke di petrolio.*

Le condizioni di stoccaggio previste per il coke di petrolio, allorché utilizzato come materia prima o additivo per produrre coke di carbone fossile, non risultano variate rispetto alla vigente autorizzazione.

Infatti, dal punto di vista delle proprietà caratteristiche ai fini complessivi della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, non emerge alcuna differenza tra i carboni fossili e il coke di petrolio eventualmente impiegato nella produzione di coke.

## **PUNTO 7.**

*Va chiarita la motivazione per cui le acque meteoriche sono inserite tra i materiali in entrata alla fase del processo (vd. par. 3.3.1.4).*

L'indicazione riportata nel paragrafo in esame non si riferisce all'impiego diretto delle acque meteoriche dilavanti raccolte e trattate (sulle quali i paragrafi specifici della relazione offrono gli opportuni chiarimenti); essa intende piuttosto richiamare l'attenzione sulla funzione assolta indirettamente dalle precipitazioni nel contribuire all'inumidimento dei carboni fossili e del coke

## ► • Italiana Coke

nei depositi all'aperto, contribuendo all'effetto di prevenzione delle emissioni diffuse di polveri da tali stoccaggi.

Pur concordando che il criterio adottato possa apparire forse un po' troppo astratto, si è voluto ad ogni modo evidenziare che l'umidità assorbita su materie prime e prodotti, in linea di principio, risulta di fatto immessa in modo indiretto nel processo produttivo.

### **PUNTO 8.**

*Il par. 3.6.7 riporta una serie di refusi tra cui il rimando a paragrafi inesistenti e la descrizione nel vecchio assetto impiantistico dell'impianto di depurazione biologico. Va meglio chiarito il ciclo di produzione e utilizzo del catrame.*

Si tratta, come giustamente osservato, di refusi di redazione del documento finale; pertanto, si riporta la corretta numerazione dei paragrafi a cui si rimanda nella descrizione della lavorazione delle acque ammoniacali e del catrame sintetizzata al par. 3.6.7:

4.5.1.1 → 3.6.2

4.5.1.10 → 3.6.11.1

4.5.1.7 → 3.6.8

4.5.1.8 → 3.6.9

4.5.1.9 → 3.6.10; il periodo in cui viene inserito tale rimando va ovviamente depurato dalle indicazioni superflue e imprecise, come segue: *“Le acque raccolte vengono quindi sottoposte a digestione biologica aerobica e a post-trattamento chimico mediante appositi reagenti ed ozonizzatore”*.

Per quanto riguarda le operazioni di raccolta e separazione del catrame di carbone la relazione tecnica si limita ad illustrare in linea di principio il processo applicato (una serie di separazioni gravimetriche) e ad approfondire gli aspetti di rilevanza ai fini ambientali, tra cui l'impiego della frazione contenente polverino come ingrediente per la produzione del coke in applicazione delle BAT – operazione comunque già presa in considerazione all'interno delle quadro prescrittorio della vigente autorizzazione.

Operativamente, il liquido prodotto dalla cokefazione si separa dal gas e dalle acque di processo entro appositi apparecchi (decantatori, serbatoi), trasferendosi senza soluzione di continuità, per gravità o mediante pompaggio, dai collettori del gas sino al carico per la spedizione su autocisterne.

Ulteriori approfondimenti nel merito entrerebbero in un livello di dettaglio che potrebbe risultare estremamente dispersivo, oltre che gravato dall'illustrazione di complicati risvolti tecnico-operativi, essenziali alla funzionalità e all'esercizio degli impianti, ma non significativi ai fini dell'istruttoria ambientale. Per esaminare le finalità specifiche delle richieste di chiarimenti genericamente formulate si rimanda nuovamente all'apposito “tavolo tecnico”.

## **PUNTO 9.**

*Al par. 3.6.10 va chiarito a cosa si riferiscano le parole "Tali acque" riportate all'inizio della seconda frase.*

Il riferimento, effettivamente poco chiaro, riguarda (tra quelle menzionate nel periodo precedente) le sole "acque meteoriche provenienti dalle aree con presenza di sostanze chimiche e, in generale, tutte le acque derivanti da lavorazioni interne che possono tecnicamente essere riqualificate per essere impiegate o riutilizzate come acqua industriale di raffreddamento".

Diversamente, la frase assumerebbe un senso quasi tautologico.

## **PUNTO 10.**

*Al par. 3.6.12 il primo punto dell'elenco puntato termina con una frase tronca.*

Il paragrafo indicato contiene semplicemente un refuso di redazione, contenendo una ripetizione di parte del testo del punto-elenco immediatamente successivo.

Il testo corretto è quindi il seguente:

- "gas grezzo e vapori organici con scarso contenuto di aria (sfiati di polmonazione da apparecchiature sotto battente idraulico rispetto ai collettori del gas grezzo);"

## **PUNTO 11.**

*Par. 4.1 va chiarita la ragione per cui la Ditta indica come non attuati i punti II e III della BAT Punto 50.*

E' un altro errore materiale, legato a un *misunderstanding* del testo di riferimento contenuto nelle conclusioni sulle BAT. Le tre voci identificate con i numeri ordinali I, II e III al punto 50 dell'allegato alla decisione 2012/135/UE sono complementari tra loro e descrivono compiutamente il dispositivo tecnico complessivo adottato da Italiana Coke per la captazione e il trattamento delle emissioni allo sfornamento del coke (che, come noto, si avvale di impianto di filtrazione a maniche e di carro di spegnimento mobile).

## **PUNTO 12.**

*I dati riportati al par. 4.3.3.1 risultano errati relativamente agli anni 2010 e 2014; manca la nota 5 riportata nella tabella 4.3.3.1. Si segnala altresì che dai dati riportati in tale tabella (par. 4.3.3.1) si evince che il quantitativo di acqua prelevata dal fiume Bormida sia aumentata, di oltre il 10 % nonostante il riutilizzo dello scarico SPI.*

Le cifre riguardanti il prelievo totale di acqua di fiume per gli anni 2010 e 2014 sono state digitate erroneamente, per cui risulta corretto il dato medio orario riportato nella corrispondente colonna precedente.

## ▀ • Italiana Coke

I valori corretti sono, rispettivamente, 2,299,200 e 2,158,400 metri cubi.

Tale rettifica consente di superare il rilievo, formulato nel seguito della richiesta, riguardo all'aumento dei quantitativi di acqua prelevati.

La nota 5 persa nella compilazione della tabella avrebbe dovuto specificare che il dato sull'acqua proveniente dal trattamento acque è rilevato mediante l'apposito misuratore previsto dall'autorizzazione all'uscita del trattamento acque.

### **PUNTO 13.**

*Dai dati riportati nella tabella 4.3.3.2 si evince che la portata degli scarichi (finali) sia aumentata nonostante il riutilizzo dello scarico SP1.*

Si ritiene che la tabella 4.3.3.2, riportata per completezza formale quale indicazione sui trasferimenti di acqua nell'attività complessiva dello stabilimento, non consentano un confronto di tipo "orizzontale" sull'andamento quantitativo dei vari flussi, in particolare per valutare gli effetti dell'utilizzo o riutilizzo parziale dei flussi.

Di fatto, la tabella descrive grossolanamente come l'acqua in ingresso allo stabilimento si ripartisce secondo le proporzioni approssimativamente individuate dai valori riportati, ma non consente di entrare nel maggior dettaglio, ad es. correlare in qualche modo la stima complessiva dell'acqua evaporata con quella restituita al fiume, essendo estremamente articolati i fenomeni e fattori fisici, le condizioni tecniche e le variabili operative che intervengono in tale relazione.

Di fatto, pertanto, al livello di descrizione fornito dalla tabella la reimmissione di una parte dei flussi non risulta relazionabile al dato della quantità di acqua restituita al fiume, configurandosi all'analisi quantitativa come due situazioni tra loro indipendenti. Né una maggiore accuratezza nel riscontro dei dati contribuirebbe a risolvere la complessità dei fenomeni.

Al contrario, il dato di prelievo da fiume (cfr. precedente paragrafo) consente di sviluppare considerazioni riguardo all'esigenza specifica sottesa alla richiesta di chiarimenti in esame.

In particolare, si può rilevare che, come conseguenza degli interventi di prevenzione e contenimento delle emissioni ambientali (tra gli altri, miglioramento dei sistemi ad umido contro la diffusione di polveri, migliore sfruttamento energetico del gas, nuovo impianto di spegnimento del coke), in sede di rilascio dell'autorizzazione ora vigente si era prospettato (adottando anche specifiche previsioni prescrittive) un aumento del consumo di risorse idriche per l'attività di stabilimento. L'utilizzo come acque industriali delle acque derivanti dal trattamento delle acque di processo e meteoriche-tecnologiche ha indubbiamente consentito di evitare un corrispondente aumento dei consumi di acque prelevate dall'ambiente, anzi per contro si è registrata una lieve ma significativa diminuzione.

Comunque anche dai dati specifici non risultano aumenti apprezzabili degli apporti complessivi di acque allo scarico.

## ▼ • Italiana Coke

### **PUNTO 14.**

*Dovrà essere presentata una o più planimetrie che nel dettaglio indichino la provenienza delle acque (industriali e di dilavamento) che afferiscono ai diversi impianti di depurazione, le acque di approvvigionamento alla vasca Giacchetti e gli apporti che confluiscono allo scarico SP3*

In merito alla richiesta di ulteriori elaborati grafici, è opportuno premettere che le informazioni richieste, per le finalità dell'istruttoria tecnica, sono presentate all'interno della relazione tecnica e nei relativi allegati, sia in termini di principio sia ad un livello di dettaglio sufficiente ad identificare i vari flussi significativi nella complessiva gestione dell'acqua nello stabilimento.

Tuttavia, dalla richiesta si può evincere anche in questo caso l'esigenza di un maggior dettaglio nelle informazioni, ovvero di una migliore resa in termini di chiarezza degli elaborati contenenti le informazioni ritenute necessarie.

Riteniamo opportuno evidenziare che le prime due voci della richiesta riguardano due "nodi impiantistici" nell'uso dell'acqua dello stabilimento particolarmente articolati, e peraltro in tutte le installazioni industriali, la concreta realizzazione impiantistica delle reti di utilities, guardata nel dettaglio, risulta in generale molto complessa. Perciò illustrare su planimetria in dettaglio gli approvvigionamenti in ingresso a tali impianti, senza che siano preventivamente chiarite le esigenze che l'elaborazione deve soddisfare, può diventare estremamente dispersivo su aspetti non rilevanti per le finalità di controllo integrato dell'inquinamento, ingenerando quindi maggiore confusione.

Pertanto, si ritiene opportuno che nell'ambito del "tavolo tecnico" venga chiarito preliminarmente il livello di dettaglio delle tavole richieste, così da poter rendere l'informazione in forma fruibile per le necessità concrete di approfondimento istruttorio, purtroppo non esplicitate nel testo della richiesta in esame.

Per quanto riguarda lo scarico parziale SP3 (terza e ultima "voce" della richiesta) la descrizione fornita risulta effettivamente un po' confusa dato che l'organizzazione delle informazioni sulle emissioni per schede e tavole non consente di rappresentare le condizioni obiettive dei sistemi di convogliamento allo scarico finale dei flussi parziali. In **allegato 2**, pertanto, si è cercato di chiarire con una breve relazione lo stato di fatto del pozzetto e delle tubazioni relative agli scarichi parziali SP3 e SP2c.

### **PUNTO 15.**

*Devono essere meglio specificati tutti gli sfiati in atmosfera riportati genericamente al par. 4.6*

Anche in questo caso, si ritiene opportuno che siano preventivamente esplicitate, nell'ambito del "tavolo tecnico" le esigenze istruttorie che motivano la richiesta formulata, allo scopo di dare ad esse riscontro con un dettaglio tecnico pertinente alle finalità dell'istruttoria stessa.

Il paragrafo 4.6 esamina, in termini di principio, le condizioni diverse dal funzionamento normale degli impianti di stabilimento e le modalità per prevenire le anomalie di esercizio: l'intento è evidenziare come i criteri progettuali di fondo dei processi industriali adottati (in particolare nell'assetto successivo all'avvio dell'attività di produzione di energia elettrica) prevedano una

## ▼ • Italiana Coke

stretta relazione tra operazioni apparentemente “non normali” con la sicurezza strutturale dei processi stessi.

Alcuni dei dispositivi progettualmente finalizzati a garantire, in via prioritaria, i suddetti requisiti funzionali in termini di sicurezza dei processi, sono risultati significativi per varie ragioni anche per quanto riguarda la valutazione delle emissioni in aria dello stabilimento: si tratta delle torce industriali e delle aperture superiori dei tubi di sviluppo dei forni a camere. Riguardo a tali dispositivi si è peraltro già avuta occasione di discutere nel corso della precedente istruttoria autorizzativa. Il paragrafo perciò è stato completato con le opportune informazioni anche sotto questo profilo per confermare la valutazione “integrata” dell’aspetto in esame già effettuata. Va considerato, a riguardo, che nelle conclusioni sulle BAT (che sono il riferimento principale del riesame) non emergono specifiche condizioni tecnico-operative di prevenzione e riduzione integrate dall’inquinamento applicabili ai dispositivi suddetti, per cui a riguardo non dovrebbero emergere particolari necessità in vista dell’aggiornamento dell’autorizzazione alle suddette conclusioni.

Gli altri sfiati di sicurezza menzionati nel paragrafo 4.6, sono distribuiti lungo le reti in pressione e sono predisposti per attivarsi solo in caso di anomalia di processo che comporti un aumento eccessivo della pressione negli impianti. Ciò consente di prevenire alla fonte condizioni di pericolo locali e generali. A differenza dei precedenti, tali dispositivi risultano del tutto irrilevanti ai fini delle valutazioni ambientali.

Tale considerazione risulta pertinente non solo dal punto di vista dei principi di prevenzione e riduzione integrata (si rimanda nuovamente alle conclusioni sulle BAT), che sono quelli più immediatamente attinenti all’istruttoria di riesame; ma anche per quanto riguarda la normativa generale in materia di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, che non contempla gli sfiati che siano destinati non solo specificatamente alla sicurezza di processo, ma alla sicurezza complessiva degli ambienti di lavoro.

Pertanto, non intravedendo nella richiesta presentata che una mera finalità ricognitiva, trattandosi anche in questo caso di un argomento piuttosto articolato, laborioso e dispersivo, riteniamo che per l’economicità del procedimento nell’ambito del “tavolo tecnico” siano indicate le esigenze all’origine della richiesta in modo da consentire, se appropriata, una risposta mirata e chiarificatrice.

### **PUNTO 16.**

*Relativamente ai dati riportati al par. 5.1.2 si chiede di indicare, oltre che i dati relativi alla sezione dei camini allo sbocco, anche quelli della sezione nei punti di campionamento.*

In linea di principio tutti i camini delle emissioni convogliate nello stabilimento sono costituiti da semplici condotte verticali in acciaio a sezione costante, sostenute dalle strutture dei fabbricati o degli impianti industriali di cui fanno parte.

Pertanto la sezione indicata nelle “Schede emissioni” contenute nella relazione tecnica va intesa sia come sezione allo sbocco che al punto di campionamento.

## ■ • Italiana Coke

I dati riportati nella scheda sono comunque relativi al punto di campionamento.

Anche il condotto interno dei camini delle batterie di forni da coke (emittenti E2, E3, E4, E5) è descritto come un DN 2,0 metri; tuttavia trattandosi di manufatti in muratura vi sono differenze di alcuni centimetri lungo la canna, dovute alle particolari modalità costruttive. I dati riportati nelle schede, pertanto, anche in questo caso sono quelli misurati in corrispondenza dei punti di campionamento.

### **PUNTI 17 E 30.**

*17. Le concentrazioni massime riportate per gli scarichi di cui al par. 5.2.2 devono rispecchiare quelle reali e non riportate i limiti di legge (vd. D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).*

*30. Per tutti gli scarichi riportati nella sezione 5.2.2 dovranno essere riportati i flussi di massa per tutti i parametri significativi, compresi quelli richiesti negli specifici punti.*

Per rispondere alle richieste in esame, si rende necessario precisare:

- che cosa s'intende tecnicamente con l'espressione "concentrazioni massime reali";
- con quale criterio debbano essere stimati i flussi di massa rappresentativi dei parametri in emissione.

Come noto, la configurazione impiantistica di gestione e trattamento dell'acqua nello stabilimento Italiana Coke è estremamente complessa e le condizioni di emissione variabili, per cui ai fini delle valutazioni tecniche non è stato giudicato praticabile né rappresentativo riportare tale complessità ad un "dato di targa", espresso in termini di concentrazioni massime o di flusso di massa di sostanze significative negli scarichi parziali e finali. Si è preferito, pertanto, rimandare per tali valutazioni ai dati rilevati direttamente nell'ambito del sistema di controllo specifico e rendicontati nelle relazioni annuali sul monitoraggio ambientale.

Il "tavolo tecnico" può costituire l'occasione appropriata per condividere criteri e le conseguenti valutazioni.

### **PUNTO 18.**

*Al par. 5.4 non si ritengono accettabili i soli valori massimi istantanei per categorie omogenee di rifiuti, ma si richiede di indicare i quantitativi massimi istantanei per ciascun CER.*

La proposta di riorganizzazione del deposito di rifiuti interni è mirata semplicemente a renderlo maggiormente funzionale alle ormai estremamente complesse esigenze, anche di natura legale, connesse alla logistica dei rifiuti. Non si comprende quale criterio tecnico renda non accettabile il fatto che la capacità di un deposito di rifiuti, comunque di carattere provvisorio, si possa riferire alle caratteristiche effettive dei rifiuti, vincolandola invece alla loro catalogazione di tipo statistico. A riguardo va ricordato che, ancorché non rientri nella rigida definizione di "deposito temporaneo" presente nella disciplina di settore, il deposito interno di rifiuti riguarda esclusivamente i rifiuti prodotti dall'attività dello stabilimento (deposito sul luogo di produzione) e quindi comunque non



configura un'attività del ciclo di gestione vera e propria dei rifiuti, bensì un'operazione preliminare a detta gestione.

## **PUNTI 19-20-22-23-24. ALTEZZE DEI CAMINI**

- 19 Emissione E10 l'altezza del camino riportata è diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 (31,5 m vs. 28,0 m).*
- 20 Emissione E11 l'altezza del camino riportata è diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 (29,0 m vs. 28,0 m).*
- 22 Emissione E48 l'altezza del camino riportata è diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 (34,0 m vs. 30,0 m)*
- 23 (...) Inoltre l'altezza del camino [dell'E53] riportata è diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 (34,0 m vs. 30,0 m)*
- 24 Emissione E47 l'altezza del camino riportata è diversa da quella indicata negli Autocontrolli 2014 (10,0 m vs. 18,0 m)*

Di seguito si riportano le misure dell'altezza dei camini oggetto della richiesta di chiarimenti.

E10 31,5 m

E11 29 m

E48 34 m

E53 34 m

E47 14 m

I dati sono arrotondati a +/- 0,5 m (secondo il criterio utilizzato nelle "schede emissioni"). La misura è effettuata con riferimento al piano campagna sotto la verticale del punto terminale del camino .

Si provvederà, ovviamente, ad allineare i rapporti di prova con i dati sopra riportati.

L'unico dato effettivamente anomalo è quello dell'emissione E47, che tuttavia può essere spiegato in relazione al riferimento preso per la determinazione della quota relativa (ballatoio alla base del silo di stoccaggio), data la particolare conformazione dell'impianto in questione.

## **PUNTI 20 - 21 - 23 - 25. PORTATE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ARIA.**

- 20 (...) [emissione E11] va verificata anche la portata in quanto discrepante da quella riportata negli Autocontrolli 2014*
- 21 Emissione E12 va verificata la portata riportata in quanto decisamente diversa da quella riportata negli Autocontrolli 2014*
- 23 Emissione E53 va verificata la portata riportata in quanto decisamente diversa da quella riportata negli Autocontrolli 2014 (...)*

24 Emissione E51 va verificata la portata riportata in quanto decisamente diversa da quella riportata negli Autocontrolli 2014

Di seguito riportiamo una tabella di confronto tra i dati richiamati nei punti di cui si tratta:

[dati in Nm <sup>3</sup> /h]	Scheda emissioni		Autocontrolli 2014
Sigla emissione	Portata max	Portata media	Portate misurate
E11	80000	53000	54905
E12	60000	53000	31824 (1°) 32121 (2°)
E51	15000	8400	8236 (1°) 7065 (2°)
E53	800	650	489

Le differenze tra i dati riportati rientrano nell'ordinaria variabilità degli assetti produttivi, tenendo conto anche delle modalità di esercizio specifiche previste per gli impianti che generano le emissioni considerate, i quali sono in generale predisposti per adattare il loro servizio ad uno spettro non rigidamente delimitato di esigenze di processo.

## **PUNTI 26-28.**

26. Al par. 5.2.2.1, è indicato che lo scarico SFA non è dotato di sistemi di campionatore automatico diversamente da quanto risulta dai controlli eseguiti, è erroneamente indicato che le acque dello scarico SP3 derivano dai processi di raffreddamento. Inoltre tra le sostanze significative presenti [nelle acque dello scarico SFA] nella relativa tabella non sono riportati i metalli, tra cui il selenio che si ritengono rilevanti.

28. Al par. 5.2.2.3, relativo allo scarico SP1, non è descritto l'impianto di abbattimento per il Selenio. Inoltre è riportato che lo scarico SP1 non è dotato di sistemi di controllo in continuo, per quanto appreso durante i controlli da parte di ARPAL, lo scarico è dotato di controllo in continuo di pH e conducibilità. Inoltre tra le sostanze significative riportate nella relativa tabella non sono riportati i metalli, tra cui il selenio, che si ritengono rilevanti

Si tratta di meri errori materiali nella redazione delle schede. Per quanto riguarda i parametri rappresentativi delle emissioni, sono stati giudicati rilevanti quelli caratteristici del processo di cokeria ed evidenziati nelle conclusioni sulle BAT che costituiscono il principale riferimento per il riesame.

Condiviso il criterio proposto nella "prima relazione istruttoria", in allegato riportiamo in **allegato 3** una revisione delle due schede emissione in questione.

## ▼ • Italiana Coke

### **PUNTI 27-29.**

*27. Al par. 5.2.2.2, relativo allo scarico SFB, non viene quantificata la superficie impermeabilizzata e quella non impermeabilizzata.*

*29. Al par. 5.2.2.5, relativo allo scarico SP3, non viene quantificata la superficie impermeabilizzata e quella non impermeabilizzata.*

La relazione tecnica riporta, al par. 4.3.3, una valutazione di stima dei dati richiesti e della loro ripartizione secondo i "versanti" di deflusso e raccolta delle acque (lato Cairo e lato Bragno).

Si rimanda anche in questo caso al "tavolo tecnico" l'eventuale approfondimento delle esigenze di informazione a riguardo.

### **PUNTO 31.**

*Dovrà essere chiarito l'uso o meno del prodotto filmante nella bagnatura dei cumuli di coke.*


L'uso di sola acqua per l'umidificazione del prodotto ha una motivazione tecnico-produttiva che è già stata oggetto di esame in sede di istruttoria tecnica per il rilascio dell'A.I.A. vigente ed è documentata all'interno dell'allegato B del provvedimento finale.

D'altra parte, l'applicazione di soluzioni differenti per i materiali alla rinfusa stoccati a deposito (carboni fossili e coke) è significativa anche dal punto di vista della tecnica di prevenzione delle emissioni.

Infatti, i due materiali, ancorché simili, presentano ad un esame più dettagliato diversità in termini di proprietà fisiche che influenzano la dispersione di polvere per azione del vento.

In particolare, il coke è un materiale lavorato in pezzature significativamente più grandi rispetto al carbone fossile, per cui presenta minore volatilità; inoltre la porosità tipica del coke favorisce il mantenimento dell'umidità utilizzando sola acqua, impedendo in modo efficace che il vento sollevi polvere dai cumuli.

D'altra parte, le considerevoli dimensioni dei pezzi di coke non consentono comunque al cumulo di tale materiale di assumere una superficie esterna relativamente uniforme necessaria perché il prodotto filmante agisca da legante.



**0 PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE E ATTI COLLEGATI SIGNIFICATIVI AI FINI DEL RIESAME**

**0.1 Autorizzazione integrata ambientale vigente e variazioni per modifiche sostanziali e non – periodo 2010-2015**

Descrizione atto	Numero atto	Data atto	Autorità competente	Tipo atto	Oggetto	Norma di riferimento
Provvedimento dirigenziale	2010/236	15/01/2010	Provincia di Savona	Prima autorizzazione integrata ambientale per impianto esistente	Intero stabilimento industriale	D.Lgs. 59/2005 (all. I, p.ti 1.1 e 1.3) L.R. 18/1999
Provvedimento dirigenziale	2010/4054	26/05/2010	Provincia di Savona	Variazione dell'autorizzazione per modifica non sostanziale	Realizzazione ed esercizio impianto carico coke su box-container	Art. 10/1 D.Lgs. 59/2005
Provvedimento dirigenziale	2010/9462	23/12/2010	Provincia di Savona	Variazione dell'autorizzazione per modifica non sostanziale	Installazione ed esercizio impianto di vagliatura mobile per coke	Art. 29-9 <sup>es</sup> /1 D.Lgs. 152/2006 (modif. D.Lgs. 128/2010)
Provvedimento dirigenziale	2011/1340	24/02/2011	Provincia di Savona	Variazione dell'autorizzazione per modifica non sostanziale	Modifica tempistiche realizzazione degli interventi legati alla realizzazione del Transfer car	Art. 29-9 <sup>ies</sup> /1 D.Lgs. 152/2006 (modif. D.Lgs. 128/2010)
Provvedimento	2012/4975	20/08/2012	Provincia di	Variazione dell'autorizzazione	Realizzazione impiantoirroratori	Art. 29-9 <sup>ies</sup> /1 D.Lgs. 152/2006



**Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale**  
**RELAZIONE CHIARIMENTO e INTEGRAZIONE – Allegato 1**

Rev. 1 del  
05/02/2016

Descrizione atto	Numero atto	Data atto	Autorità competente	Tipo atto	Oggetto	Norma di riferimento
dirigenziale			Savona	per modifica non sostanziale	parco stoccaggio fossile 3	(modif. D.Lgs. 128/2010)
Provvedimento dirigenziale	2013/2569	24/04/2013	Provincia di Savona	Variazione dell'autorizzazione per modifica non sostanziale	Modifica limiti relativi al parametro CO per l'emissione E12	Art. 29-9ies/1 D.Lgs. 152/2006 (modif. D.Lgs. 128/2010)
Provvedimento dirigenziale	2013/4121	09/07/2013	Provincia di Savona	Variazione dell'autorizzazione per modifica non sostanziale	Modifica piano di monitoraggio (introduzione emissione Transfer Car e modifica scarichi idrici)	Art. 29-9ies/1 D.Lgs. 152/2006 (modif. D.Lgs. 128/2010)

**0.2 Interventi di adeguamento, integrazione o miglioramento a fronte delle prescrizioni autorizzative**

Norma di riferimento	Descrizione intervento	Data di completamento	Comunicazione
Prov. 236/2010 – All. B par. 14.2.2	Aggiornamento tecnologico motogeneratori (ciclo Miller)	Dicembre 2010	Prot. n. 60/2011 del 28/04/2011
Prov. 236/2010 – All. D par. 2.2	Comunicazione avvenuto completamento intervento di rifacimento della torre di spegnimento coke n. 1 (emissione denominata E6)	24/09/2011	Prot. 124/2011 del 24/09/2011



**Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale**  
**RELAZIONE CHIARIMENTO e INTEGRAZIONE – Allegato 1**

Rev. 1 del  
05/02/2016

Norma di riferimento	Descrizione intervento	Data di completamento	Comunicazione
Prov. 236/2010 – All. D par. 2.8.4	Consegna documentazione relativa alle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria;	Aprile 2011	Prot. 46/2011 del 08/04/2011
Prov. 236/2010 – All. D par. 2.9.2	Aggiornamento circa lo stato di avanzamento attività installazione pressostati filtri a maniche	-----	Prot. n°162/2011 del 09/12/2011
Prov. 236/2010 – All. D par. 3.1.1.3	Comunicazione di messa in servizio dell'impianto di riutilizzo delle acque trattate e trasmissione dei dati relativi al nuovo punto di campionamento e monitoraggio parametri presso l'impianto biologico	Dicembre 2012	Prot. 143/2012 del 18/12/2012
Prov. 236/2010 – All. D par. 2.2	Comunicazione messa in esercizio dell'impianto di captazione delle emissioni allo sfornamento denominato Transfer Car.	Dicembre 2012	Prot. 144/2012 del 19/12/2012
Prov. 236/2010 – All. D par. 5.2	Inserimento dei fanghi di supero dal processo di trattamento delle acque nella miscela di carboni per l'informamento	24/11/2014	Prot. 65/2014 del 28/10/2014



Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale  
RELAZIONE CHIARIMENTO e INTEGRAZIONE – Allegato 1

Rev. 1 del  
05/02/2016

0.3 Interventi correttivi a fronte delle risultanze dei controlli ambientali


Descrizione atto	Numero atto	Data atto	Autorità competente	Tipo atto	Oggetto	Norma di riferimento	Riscontri	Rif.	Data	Descrizione intervento
Provvedimento dirigenziale	2010/4971	06/07/2010	Provincia di Savona	Diffida	Scarichi idrici – Superamento limiti di emissione (selenio)	D.Lgs. 152/2006, all. 5 parte terza – tab. 3, 1° colonna, rif. tab. 5 Prov. 2010/236, all. D, par. 3.1.1.1	Perizia asseverata Integrazione alla comunicaz. Prot. n. 96/2010 Aggiornamento Avanzamento lavori Avanzamento lavori	Comunicaz. prot. n. 96/2010 Comunicazione prot. n. 99/2010 Nota prot. n. 135/2010 Nota prot. n. 45/2011 Nota prot. n. 67/2011	27/07/2010 29/07/2010 30/11/2010 01/04/2011 11/05/2011	Progetto revamping trattamento acque Trasmisione dati integrativi Completamento 1ª fase intervento (membrane MPR) Completamento 2ª fase intervento (avvio nuovo assetto imp. biologico)
Provvedimento dirigenziale	2010/5511	28/07/2010	Provincia di Savona	Diffida	Scarichi idrici – Misuratore di portata non funzionante	Prov. 2010/236, all. D, par. 3.1.9, 3.4, 3.1.12	Perizia asseverata	Comunicazione prot. n. 103/2010	16/08/2010	Avvio della fase di avviamento e messa a punto con contestuale richiesta di deroga Analisi delle cause e modifica procedure gestionali



**Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale**  
**RELAZIONE CHIARIMENTO e INTEGRAZIONE – Allegato 1**

**Rev. 1 del**  
**05/02/2016**

Descrizione atto	Numero atto	Data atto	Autorità competente	Tipo atto	Oggetto	Norma di riferimento	Riscontri	Rif.	Data	Descrizione intervento
Provvedimento dirigenziale	2010/9006	07/12/2010	Provincia di Savona	Diffida	Scarichi idrici – Superamento limiti di emissione (azoto nitrico)	Prov. 2010/236, all. D, par. 3.1.1.1	Perizia asseverata	Comunicazione prot. n. 147/2010	30/12/2010	Progetto revamping trattamento acque
Provvedimento dirigenziale	2012/4612	01/08/2012	Provincia di Savona	Diffida	Emissioni in aria – Superamento limiti di emissione (benzene + ossidi di azoto)	Prov. 2010/236, all. D, par. 2.8.1	Perizia asseverata	Comunicazione prot. n. 47/2010	30/12/2010	Analisi delle cause, avvio analisi tecnico-scientifica
Provvedimento dirigenziale	2012/5772	27/09/2012	Provincia di Savona	Diffida	Emissioni in aria - superamento limiti di emissione (CO)	Prov. 2010/236, all. D, par. 2.8.1	Perizia asseverata	Comunicazione prot. n. 94/2012	16/08/2012	Ripristino efficienza bruciatore
Comunicazione ARPAL	8977	06/10/2014	ARPAL	Comunicazione	Emissioni organi laterali camere pirolisi		Comunicazione	Comunicazione prot. n. 115/2012	16/10/2012	Richiesta proroga
					Scarichi idrici – Superamento limiti di emissione (alluminio)	D.Lgs. 152/2006, all. 5 parte terza – tab. 3, 1° colonna	Perizia asseverata	Comunicazione prot. n. 118/2012	25/10/2012	
							Nota integrativa alla perizia asseverata	Nota prot. n. 60/2012	08/07/2013	
							Comunicazione	Comunicazione prot. n. 35/2014	28/0/2014	Riesame attività per contenimento e considerazioni pertinenti




**Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale**  
**RELAZIONE CHIARIMENTO e INTEGRAZIONE -- Allegato 1**

Rev. 1 del  
05/02/2016

**0.4 Generali per il sito**

Settore	N° Atto	Data Atto	Ente	Norma	Tipo di atto
Suolo e sottosuolo	Autorizzazione Comunale n. 7/09	09/04/09	Comune Cairo Montenotte	D.L.vo 152/2006 e s.m.i.	Provvedimento autorizzativo
Suolo e sottosuolo	Autorizzazione Comunale n. 8/09	14/05/09	Comune Cairo Montenotte	D.L.vo 152/2006 e s.m.i.	Provvedimento autorizzativo
Emissioni gas ad effetto serra	DEC/RAS/2179/2004 - Autorizzazione n. 94	28/12/04	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio	direttiva UE 2003/87/CE	Provvedimento autorizzativo
ISO	Certificato n° 096	03/06/09	Certquality	UNI EN ISO 9001:2008	Certificazione (cfr. Cap 2 all2)
ISO	Certificato n° 10486	08/06/07	Certquality	UNI EN ISO 14001:2004	Certificazione (Cfr. Cap 2 all1)
ISO	Certificato n° 20215/09/S	29/09/09	RINA	UNI EN ISO 9001:2008	Certificazione laboratorio (Cfr. Cap 2 all3)

	<b>Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale</b> <b>RELAZIONE CHIARIMENTO e INTEGRAZIONE – Allegato 2</b>	Rev 1 del 05/02/2016
---	--	-------------------------

### **Chiarimenti scarichi parziali SP3 e SP2c)**

Lo scarico parziale SP3 è un'emissione saltuaria che può essere attivata in ordinario attraverso il troppo pieno delle vasche di trattamento delle acque meteoriche e, in condizioni eccezionali, mediante una pompa galleggiante che alimenta un'altra tubazione in parallelo a quella di troppo pieno.

Entrambe le tubazioni derivano dalla vasca terminale dell'impianto di trattamento acque meteoriche e alimentano un pozzetto convenzionalmente fissato come punto di campionamento.

Allo stesso pozzetto è collegato, come rappresentato nell'apposita planimetria allegata alla relazione tecnica, il troppo pieno della vasca dell'impianto di raffreddamento dell'acqua industriale del tipo a torri evaporative denominato Balke 1.

Lo scarico delle acque di spurgo del corrispondente circuito di raffreddamento non avviene dalla vasca di raccolta sotto le torri, ma prelevando direttamente dal collettore; ciò consente di recapitare nel pozzetto denominato SP2b tutte le acque derivanti dagli impianti di raffreddamento (acque tradizionalmente identificate con il codice "2" nelle sigle di designazione degli scarichi parziali) posti nell'area a monte del reparto Ciclo Gas, nelle immediate vicinanze del gasometro.

Avendo tuttavia mantenuto il collegamento di troppo pieno della vasca di raccolta del Balke 1, rimane la possibilità di scaricare acque di raffreddamento anche attraverso tale percorso. Pur trattandosi, ai sensi di legge, di un punto di scarico (parziale), si tratta più che altro di un'immissione di tipo eccezionale per evitare la tracimazione della vasca, che non presenta particolare significatività dal punto di vista ambientale.





## Scarico Finale in canale A.

**Sigla di identificazione dello scarico:** SFA

**Identificazione della/delle unità produttiva/e:** parte dell'installazione lato nord (lato Cairo)

**Modalità di scarico:** Continua **Frequenza:** 365 giorni/anno 7 giorni/settimana 24 ore/giorno

**Tipologia:** raffreddamento, dilavamento

**Tipologia recettore:** acque superficiali **Nome recettore:** canale A

**Coordinate Gauss Boaga** **Lat. nord:** 4914415 **Long. Est:** 1443374

**Portata media oraria** 154 mc/h **Portata max oraria** 400 mc/h

Lo scarico riunisce gli scarichi parziali SP2 (acque di raffreddamento), SP3 (dilavamento) e, in circostanze eccezionali, SP1 (depuratore biologico e chimico nel caso di mancato reintegro nel ciclo acque industriali).

**Breve descrizione impianto di trattamento:** decantazione assistita (SP3); chimico-fisico-biologico (SP1).

**Sistemi di controllo** Lo scarico è dotato di misuratori di portata e contatori volumetrici - Lo scarico è dotato di campionatore automatico - Lo scarico non è dotato di sistemi di controllo in automatico/continuo

**Sostanze significative potenzialmente presenti nello scarico e loro caratteristiche:**

Sostanze	Stato fisico	Conc. max (mg/l)	Conc. media (mg/l)	Sostanze di cui alla tab. 3 all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alla tab. 3A all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alla tab. 5 all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alle direttive 2008/105/CE 2013/39/UE
Azoto ammoniacale (come $\text{NH}_4^+$ )	LIQUIDO	15	0,78	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Azoto nitrico (come N)	LIQUIDO	20	4,66	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Fenoli (come $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ )	LIQUIDO	0,5	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Idrocarburi policiclici aromatici	SOLIDO	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Solventi organici aromatici	LIQUIDO	0,2	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cianuri totali (come CN)	LIQUIDO	0,5	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Fosfati	LIQUIDO	10	1,32	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Solfati (come $\text{SO}_4^{2-}$ )	LIQUIDO	1000	409	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Azoto nitroso (come N)	LIQUIDO	0,6	0	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
BOD5 (come $\text{O}_2$ )	LIQUIDO	40	2,50	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-



Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale  
RELAZIONE CHIARIMENTO e INTEGRAZIONE – Allegato 3

Rev. 1 del  
05/02/2016

Sostanze	Stato fisico	Conc. max (mg/l)	Conc. media (mg/l)	Sostanze di cui alla tab. 3 all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alla tab. 3A all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alla tab. 5 all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alle direttive 2008/105/CE 2013/39/UE
COD (come O <sub>2</sub> )	LIQUIDO	160	14	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Solidi sospesi totali	SOLIDO	80	10,56	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Alluminio	LIQUIDO	1	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Arsenico	LIQUIDO	0,5	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Bario	LIQUIDO	20	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Boro	LIQUIDO	2	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Cadmio	LIQUIDO	0,02	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cromo totale	LIQUIDO	2	0,02	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Cromo VI	LIQUIDO	0,2	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Ferro	LIQUIDO	2	0,12	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Manganese	LIQUIDO	2	0,05	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Mercurio	LIQUIDO	0,005	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nichel	LIQUIDO	2	0,02	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Piombo	LIQUIDO	0,2	0,02	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rame	LIQUIDO	0,1	0,02	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Selenio	LIQUIDO	0,03	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Stagno	LIQUIDO	10	0,02	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Vanadio	LIQUIDO	0,2	-	-	-	-	-
Zinco	SOLIDO	0,5	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-



**Scheda Scarico parziale n. 1**

**Sigla di identificazione dello scarico:** SP1

**Identificazione della/delle unità produttiva/e:** sfioro della vasca di accumulo alimentata dall'uscita dell'impianto di depurazione biologica e chimico-fisica dei reflui di stabilimento

**Modalità di scarico:** Occasionale **Frequenza:** n.d.

**Tipologia:** processo, dilavamento, civili, bonifica falda, integrazione tecnologica di acqua industriale.

**Scarico in cui confluisce:** SFA (Scarico di acque reflue industriali)

**Portata media oraria** 42 mc/h **Portata max oraria (di progetto)** 60 mc/h

**Breve descrizione impianto di trattamento:** pretrattamento acque dilavanti e civili in vasche di decantazione, disoleazione e decatramazione; pretrattamento acque di processo mediante stripping ammoniacale con vapore e soda caustica; vasche nitrificazione-denitrificazione ed impianto di ultrafiltrazione MBR; post trattamento chimico mediante multivasca di miscelazione, sedimentazione e filtrazione; post trattamento chimico di finitura con gas ossidante a base di ozono.

**Trattamento fanghi:** filtropressatura e utilizzo nel ciclo di produzione dello stabilimento

**Sistemi di controllo** Lo scarico è dotato di misuratori di portata e contatori volumetrici – Lo scarico è dotato di campionatore automatico – Lo scarico è dotato di sistemi di controllo in automatico/continuo (pHmetro e conduttivimetro)

**Sostanze significative potenzialmente presenti nello scarico e loro caratteristiche**

Inquinante	Stato fisico	Conc. Max (mg/l)	Conc. Media (mg/l)	Sostanze di cui alla tab. 3 all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alla tab. 3A all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alla tab. 5 all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alle direttive 2008/105/CE 2013/39/UE
BOD5 (come O <sub>2</sub> )	LIQUIDO	40	4.4	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Solventi organici aromatici	LIQUIDO	0,2	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	LIQUIDO	15	1.63	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Azoto nitrico (come N)	LIQUIDO	20	9.02	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Azoto nitroso (come N)	LIQUIDO	0,6	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Fenoli (come C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	LIQUIDO	0,5	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Cianuri totali (come CN)	LIQUIDO	0,5	0,008	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Fosfati	LIQUIDO	10	1,32	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
COD (come O <sub>2</sub> )	LIQUIDO	160	30,6	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-



Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale  
RELAZIONE CHIARIMENTO e INTEGRAZIONE – Allegato 3

Rev. 1 del  
05/02/2016

Inquinante	Stato fisico	Conc. Max (mg/l)	Conc. Media (mg/l)	Sostanze di cui alla tab. 3 all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alla tab. 3A all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alla tab. 5 all.5 D.Lgs. 152/06	Sostanze di cui alle direttive 2008/105/CE 2013/39/UE
Solidi sospesi totali	SOLIDO	80	11,9	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Idrocarburi policiclici aromatici	SOLIDO	0,03	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Solfati (come SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	LIQUIDO	1000	740	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Alluminio	LIQUIDO	1	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Arsenico	LIQUIDO	0,5	0,06	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Bario	LIQUIDO	20	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Boro	LIQUIDO	2	0,04	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Cadmio	LIQUIDO	0,02	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cromo totale	LIQUIDO	2	0,02	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Cromo VI	LIQUIDO	0,2	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Ferro	LIQUIDO	2	0,13	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Manganese	LIQUIDO	2	0,08	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Mercurio	LIQUIDO	0,005	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nichel	LIQUIDO	2	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Piombo	LIQUIDO	0,2	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rame	LIQUIDO	0,1	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Selenio	LIQUIDO	0,03	0,02	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Stagno	LIQUIDO	10	0,02	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Vanadio	LIQUIDO	0,2	-	-	-	-	-
Zinco	LIQUIDO	0,5	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-